

Delibera n° 2251

Estratto del processo verbale della seduta del
30 novembre 2018

oggetto:

LR 9/2011 - APPROVAZIONE "REPERTORIO" E PROTOCOLLO D'INTESA PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI PREVISTI DAL S.I.I.R. 2019-2023.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente
Riccardo RICCARDI	Vice Presidente	assente
Sergio Emidio BINI	Assessore	presente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Tiziana GIBELLI	Assessore	assente
Graziano PIZZIMENTI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	presente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	assente

Gianfranco ROSSI Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Vista la legge regionale 14 luglio 2011, n. 9, recante la “Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia” (in breve S.I.I.R), che affida alla Regione lo sviluppo, la diffusione e l'utilizzo integrato delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle pubbliche amministrazioni e nella società regionale;

Visto in particolare l'art. 4 della l.r. 9/2011 ai sensi del quale il S.I.I.R. è costituito dai sistemi informativi, telematici e tecnologici di soggetti diversi, tra cui gli Enti Locali e gli Enti pubblici anche economici, e comprende il complesso delle basi di dati, dei servizi, delle procedure e dei servizi applicativi, nonché delle reti trasmissive dei suddetti soggetti;

Considerato che ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l.r. 9/2011, i servizi previsti dal S.I.I.R., in quanto resi nell'interesse, in funzione e su incarico della Regione, gravano sul bilancio regionale e sono individuati in apposito “Repertorio”, approvato dalla Giunta regionale;

Richiamata la propria deliberazione 23 giugno 2016, n. 1163, che ha approvato, tra l'altro, l'ultima versione del suddetto “Repertorio” elaborato dal Servizio sistemi informativi ed e-government, demandando a successivi decreti del Direttore del Servizio competente in materia di ICT ed e-government l'eventuale aggiornamento del documento;

Atteso che si rende necessario procedere all'approvazione di una versione completamente rivista e aggiornata del “Repertorio” elaborato dal Servizio sistemi informativi ed e-government;

Considerato altresì che ai sensi dell'art. 4, comma 6, della l.r. 9/2011, le modalità di erogazione dei servizi previsti dal S.I.I.R sono disciplinate da accordi stipulati con la Regione;

Ritenuto opportuno approvare lo schema del testo del Protocollo d'intesa per il quinquennio 2019-2023;

Ritenuto altresì opportuno confermare la semplificazione dell'iter di modifica del “Repertorio” per rispondere tempestivamente alle esigenze di continuo aggiornamento cui sono soggetti i servizi previsti dal S.I.I.R.;

Visti gli artt. 36 e ss. dell'“Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali”, approvata con deliberazione della Giunta regionale 23 luglio 2018, n. 1363, e successive modificazioni ed integrazioni, che assegna alla Direzione centrale funzione pubblica e semplificazione, tra l'altro, la competenza in materia di ICT ed e-government;

Visto il “Repertorio” elaborato dal Servizio sistemi informativi ed e-government, facente parte integrante e sostanziale alla presente delibera;

Visto il testo del Protocollo d'intesa per l'erogazione dei servizi previsti dal S.I.I.R. 2019-2023, facente parte integrante e sostanziale della presente delibera;

Su proposta dell'Assessore alla funzione pubblica, semplificazione e sistemi informativi,

La Giunta regionale all'unanimità,

delibera

1. di approvare il “Repertorio” elaborato dal Servizio sistemi informativi ed e-government, allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente delibera, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 2, della l.r. 9/2011.
2. di approvare lo schema del Protocollo d'intesa per l'erogazione dei servizi previsti dal S.I.I.R. per il quinquennio 2019-2023, facente parte integrante e sostanziale della presente delibera, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 6, della l.r. 9/2011.
3. con successivi decreti del Direttore del Servizio competente in materia di ICT ed e-government si potrà provvedere all'aggiornamento del “Repertorio” di cui al punto 1 e degli allegati al Protocollo d'intesa di cui al punto 2.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

REPERTORIO

ULTIMA REVISIONE

Revisione: 2.0

Data: 19.11.2018

Revisore: Luca Moratto, Paolo Agati, Andrea Presta

Indice

1- Repertorio applicativo.....	1
2- Misure di Sicurezza	1
2.1- Finalità e ambito di applicazione	1
2.2- Misure di sicurezza applicabili	1
3- Collegamento alla Rupar	2
3.1- Gestore della Rupar	2
3.2- Utilizzatori della RUPAR	2
3.3- Scelta del tipo di collegamento	2
3.4- Collegamento dei dispositivi dell'Ente alla Rupar	2
3.5- Collegamento alla rete internet	2
3.6- Accesso remoto alla rete	3
3.7- Reti di raggruppamenti di Enti	3
3.8- Responsabilità.....	3
3.9- Facoltà di controllo	4
3.10- Coordinamento gestionale del servizio	4

1-Repertorio applicativo

Il Repertorio applicativo offerto agli Enti consiste nelle seguenti categorie di servizi:

CATEGORIA
Contabilità e Finanza
Entrate, Imposte, Tributi
Gestione documentale e conservazione
Gestione pratiche
Patrimonio
Popolazione e servizi demografici
Risorse umane
Servizi al Cittadino
Servizi Cloud
Servizi di Rete
Servizi ICT per gli Enti
Sicurezza ICT e privacy
Territorio
Trasparenza, pubblicità e open data

2-Misure di Sicurezza

2.1-Finalità e ambito di applicazione

La presente sezione riguarda le modalità di per il collegamento degli Enti Pubblici alla rete unitaria della pubblica amministrazione regionale – RUPAR con la finalità di garantire la sicurezza dei sistemi informativi degli Enti e di proteggere da accessi non autorizzati tutti gli utente della rete regionale – RUPAR.

Le seguenti norme si applicano a tutti gli Enti locali della Regione, in qualunque modo connessi alla rete regionale.

2.2-Misure di sicurezza applicabili

Per garantire la sicurezza dei collegamenti alla RUPAR gli Enti sottoscrittori si impegnano ad adottare ed implementare le misure di sicurezza indicate nella Circolare 18 aprile 2017, n. 2/2017 dell’Agenzia per l’Italia Digitale.

3-Collegamento alla Rupar

3.1-Gestore della Rupar

La gestione della rete unitaria della pubblica amministrazione regionale – RUPAR – è stata affidata dalla Regione alla società in house Insiel s.p.a. Pertanto con il termine “gestore della RUPAR” si intende, nel seguito, la società Insiel s.p.a.

3.2-Utilizzatori della RUPAR

L'accesso alla Rupar è consentito esclusivamente ad utenti accreditati che siano:

1. Dipendenti dell'Ente
2. Amministratori dell'Ente
3. Consulenti e dipendenti di società, che svolgono servizi istituzionali per l'Ente.

3.3-Scelta del tipo di collegamento

La scelta del collegamento più idoneo per interconnettere l'Ente sarà valutata dal gestore della RUPAR, di concerto con l'Ente interessato. La scelta sarà fatta tenendo conto delle specifiche esigenze di larghezza di banda, delle tipologie di servizi da dispiegare in rete, dei requisiti di affidabilità e delle attuali offerte di mercato.

Il tipo di collegamento prescelto dovrà essere preventivamente approvato dalla competente direzione della Regione, nella fattispecie il Servizio SIEG. Ogni tipologia di connessione proposta dovrà preferibilmente prevedere un sistema di backup (ridondanza di apparati e connessioni).

Gli oneri economici per il raccordo al nodo più vicino della RUPAR (“POP – Point of Presence), quali il canone della linea, il costo del traffico dati, sono a carico dell'Ente. Eventuali oneri per l'acquisto di apparati di interfaccia da dislocare presso l'Ente stesso (router...) sono altresì a carico dell'Ente.

Tutti gli altri oneri per l'utilizzo della rete RUPAR e dei servizi in essa veicolati sono inclusi nei costi della convenzione fra Regione ed Ente.

3.4-Collegamento dei dispositivi dell'Ente alla Rupar

L'Ente si fa parte diligente di estendere, attraverso la propria infrastruttura di rete, il collegamento e i servizi di rete offerti dalla RUPAR alle proprie stazioni di lavoro. Al fine di evitare accessi da parte di sistemi e persone non autorizzate alla rete RUPAR si rimanda all'applicazione delle misure di sicurezza AgID di cui alla Circolare 18 aprile 2017, n. 2/2017. Deve essere implementato il livello 1, obbligatorio per tutte le PA.

3.5-Collegamento alla rete internet

Il collegamento alla rete internet è un servizio, di norma, offerto dalla RUPAR. Il collegamento Internet attraverso la RUPAR è protetto contro accessi indesiderati. Può altresì essere “schermato” per impedire la navigazione in siti illegali e/o pericolosi (infetti da virus, phishing, trojan horse...).

Gli Enti che, in via eccezionale, desiderassero disporre di un proprio ulteriore accesso dedicato a internet sono tenuti ad avvisare preventivamente il Servizio SIEG ed il gestore della RUPAR.

Tale collegamento dovrà essere adeguatamente protetto ed è onere dell'Ente provvedere ad interporre fra la porta di accesso a internet e la propria rete un sistema di protezione (ad es. firewall) acquisito a carico dell'Ente, le cui caratteristiche dovranno essere concordate con il gestore della RUPAR. È fatto obbligo all'Ente di concedere al gestore della RUPAR i codici per accedere al firewall e controllarne la configurazione.

3.6-Accesso remoto alla rete

Fra i servizi messi a disposizione degli Enti collegati alla RUPAR rientra anche la modalità di accesso remoto in modalità VPN limitatamente a computer e/o utenti identificati e preventivamente autorizzati mediante apposita richiesta.

Il gestore della RUPAR non garantisce la qualità di questo servizio, quanto a disponibilità e prestazioni, essendo dipendente da fattori esterni alla RUPAR, non direttamente controllabili.

Gli Enti che volessero attivare un proprio servizio VPN all'interno della propria rete dovranno inoltrare apposita richiesta al SIEG.

3.7-Reti di raggruppamenti di Enti

In caso di raggruppamenti di Enti che siano interconnessi da una propria rete, si applicheranno alla rete inter-Ente tutte le norme di sicurezza in vigore per i collegamenti di un singolo Ente, in particolare per quanto riguarda i collegamenti ad internet e gli accessi remoti in modalità VPN.

È altresì richiesto, prima della connessione della rete inter-Ente alla RUPAR, di fornire al gestore della RUPAR, che informerà la Regione, il progetto della rete, con particolare riferimento alle caratteristiche tecniche e alle misure di sicurezza prescelte. La Regione tramite il gestore della RUPAR può eventualmente fornire prescrizioni e richiedere modifiche del progetto.

Se la rete è condivisa con altri soggetti diversi dagli Enti locali collegati alla RUPAR, ad esempio aziende, privati cittadini, eccetera, dovrà essere realizzata una sotto-rete (VLAN) ad uso esclusivo degli Enti collegati alla RUPAR, e questa sottorete non dovrà in alcun modo essere accessibile da parte degli altri utenti.

Le reti inter-Ente, se realizzate in tecnologia wireless, dovranno essere criptate in modo da consentire l'accesso solo ad utenti identificabili e preventivamente autorizzati.

Il collegamento alla RUPAR potrà essere realizzato in due modalità:

- ciascun Ente si interfaccia alla RUPAR con un proprio collegamento dedicato;
- ciascun Ente utilizza la rete inter-Ente anche come porta di accesso alla RUPAR, ovvero, si utilizza un unico raccordo alla RUPAR condiviso fra tutti gli Enti connessi alla rete inter-Ente.

Se si opta per la seconda modalità, gli Enti dovranno comunicare alla Regione la volontà di avvalersi della rete inter-Ente e dovranno indicare il soggetto di riferimento gestore della rete inter-Ente, il quale dovrà accettare di sottostare a tutte le norme di sicurezza in vigore nella RUPAR, e di farsi carico degli oneri per il raccordo al nodo più vicino della RUPAR.

3.8-Responsabilità

Il gestore della RUPAR è responsabile dei servizi erogati in rete e della qualità del collegamento, sino alla porta di rete in sede dell'Ente oppure, in caso di rete inter-Ente, sino alla porta di confine fra la RUPAR e la rete inter-Ente. L'Ente, o il gestore della rete inter-Ente, in caso di attacchi provenienti dalla propria rete, saranno responsabili dei danni eventualmente cagionati alla sicurezza e alla integrità dei sistemi

informativi collegati alla RUPAR.

In nessun caso possono essere imputati al gestore della RUPAR disservizi derivanti da malfunzionamenti o carenze di larghezza banda della rete dell'Ente o della rete inter-Ente.

3.9-Facoltà di controllo

Il gestore della RUPAR ha facoltà di eseguire in ogni momento dei controlli all'interno della rete dell'Ente o della rete inter-Ente, anche avvalendosi dei codici di accesso che gli sono stati forniti dall'Ente, per verificare la sicurezza della rete e la non-raggiungibilità da parte di soggetti esterni.

Eventuali irregolarità riscontrate dal gestore della RUPAR dovranno essere tempestivamente notificate all'Ente interessato e alla Regione.

Nell'eseguire i controlli il gestore della RUPAR dovrà avere cura a non violare la privacy e la sicurezza delle informazioni che transitano all'interno della rete dell'Ente, e a non compromettere le prestazioni e la disponibilità della rete stessa.

3.10-Coordinamento gestionale del servizio

Nel caso si reti di raggruppamenti di enti poi connesse alla RUPAR si rende inoltre necessario, da parte degli Enti coinvolti, la segnalazione dei nominativi di uno o più referenti reperibili secondo fasce di orario definite in grado di operare sulla rete inter-Ente che costituirà un "Presidio di gestione".

Il presidio di gestione si ritiene fondamentale, per assicurare la fruibilità dei servizi RUPAR, il coordinamento fra il gestore dell'infrastruttura RUPAR e il gestore della rete inter-Ente. Ciò può avvenire solo qualora siano ben indicate le caratteristiche del presidio (orari, livelli di servizio) e i contatti di riferimento per l'attivazione di interventi tecnici.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

**PROTOCOLLO D'INTESA
PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI FORNITI NELL'AMBITO DEL SISTEMA INFORMATIVO
INTEGRATO REGIONALE (S.I.I.R.)**

TRA

la **Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia** (di seguito "Regione"), con sede in Trieste, Piazza Unità d'Italia 1, codice fiscale n. 80014930327, nella persona del dott. Luca Moratto, nato a Udine l'8 giugno 1963, il quale interviene in nome e per conto della stessa in qualità di Direttore del Servizio sistemi informativi ed e-government, ai sensi della deliberazione di Giunta regionale 22 dicembre 2015, n. 2585;

il -- (di seguito "Ente"), con sede in -- (--), Via --, codice fiscale n. -, nella persona di --, nato a -- il --, il quale interviene in nome e per conto dello stesso in qualità di --, autorizzato alla stipula del presente atto con --;

di seguito denominate congiuntamente "le Parti".

PREMESSO CHE

- la legge regionale 14 luglio 2011, n. 9, recante la "Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia" (in breve S.I.I.R.), affida alla Regione lo sviluppo, la diffusione e l'utilizzo integrato delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle pubbliche amministrazioni e nella società regionale al fine di favorire:
 - a. lo sviluppo organico e integrato sul territorio regionale della società dell'informazione in coerenza con il contesto normativo comunitario e nazionale;
 - b. il miglioramento della qualità della vita dei cittadini nel rapporto con le pubbliche amministrazioni del territorio regionale e la promozione dello sviluppo economico del territorio favorendone la competitività;
 - c. lo sviluppo di infrastrutture e servizi innovativi idonei a potenziare la cooperazione, l'efficienza e la capacità di servizio delle amministrazioni pubbliche del territorio regionale;
- il S.I.I.R., ai sensi dell'art. 4, comma 5, della l.r. 9/2011, è costituito dai sistemi informativi, telematici e tecnologici di soggetti diversi, tra cui gli Enti Locali/Enti Regionali/Enti pubblici economici della Regione/Enti a finanza derivata dalla Regione, e comprende il complesso delle basi di dati, dei servizi, delle procedure e dei servizi applicativi, nonché delle reti trasmissive dei suddetti soggetti ed è articolato in ragione dei settori di competenza dei singoli soggetti, per le funzioni amministrative, gestionali e tecniche dei dati e dei servizi;
- nell'ambito del S.I.I.R. parte fondamentale viene rappresentata dal S.I.A.L., il Sistema Informativo delle Amministrazioni Locali;
- ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l.r. 9/2011, i servizi previsti dal S.I.I.R., in quanto resi nell'interesse, in funzione e su incarico della Regione gravano sul bilancio regionale e sono individuati in apposito "Repertorio", approvato dalla Giunta regionale;
- ai sensi dell'art. 4, comma 6, della l.r. 9/2011, le modalità attuative di utilizzo sono disciplinate da protocolli d'intesa stipulati con la Regione;

- ai sensi dell'art. 4, comma 7, della l.r. 9/2011, gli oneri derivanti dallo svolgimento di attività informatiche finalizzate alla realizzazione di servizi non contemplati dal Repertorio e di interesse comune all'amministrazione regionale e agli enti contraenti gravano pro quota sul bilancio delle rispettive amministrazioni;
- ai sensi dell'art. 5 della l.r. 9/2011, la Regione svolge le attività relative allo sviluppo e alla gestione del S.I.I.R. tramite l'Insiel S.p.A. quale società, a totale capitale pubblico, operante per la produzione di beni e fornitura di servizi strumentali alle attività istituzionali della Regione;
- con atto dd. ---.---.201- l'Ente ha nominato Insiel s.p.a. quale "Responsabile del trattamento" dei dati personali e dei dati di traffico telefonico e telematico connessi all'erogazione dei servizi oggetto del presente Protocollo d'intesa;
- nell'ambito dei servizi erogati gratuitamente in base al presente Protocollo d'Intesa, vi è la necessità di disciplinare i rapporti economici tra le parti in presenza di costi, anche molto elevati, derivanti dall'acquisto di beni di consumo, che devono essere rimborsati dall'Ente che usufruisce del Servizio;
- l'art. 3, comma 1, del "Regolamento per l'accesso, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo delle informazioni cartografiche e territoriali", approvato con decreto del Presidente della Regione 21 luglio 2008, n. 0174/Pres. e successivamente modificato con decreto del Presidente della Regione 1° febbraio 2016, n. 018/Pres., stabilisce che l'Amministrazione regionale individua una serie di soggetti produttori di informazioni di carattere ambientale e territoriale che possono essere coinvolti nell'implementazione della banca dati informatica gestita dall'Infrastruttura Regionale di Dati Ambientali e Territoriali (IRDAT fvg), con i quali, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 1991 n. 63 (Disposizioni in materia di cartografia regionale e di sistema informativo territoriale cartografico) e successive modifiche, possono essere avviate procedure per addvenire o aggiornare convenzioni per lo scambio non oneroso di dati di natura cartografica, territoriale e ambientale, al fine di garantire flussi informativi indispensabili per la gestione delle risorse informative che descrivono le conoscenze territoriali;
- in tale ottica la sottoscrizione del presente Protocollo d'Intesa comporta anche il diritto alla fruizione dei prodotti e dei servizi di ambito cartografico sopra citato;
- che di conseguenza l'Ente, con provvedimento --, n. ----, ha deciso di sottoscrivere il presente Protocollo d'Intesa per accedere ai servizi informatici previsti dal S.I.I.R. ed elencati nel "Repertorio" per l'esercizio delle suddette funzioni.

Tutto ciò premesso e considerato, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, le Parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 Oggetto

1. Il presente Protocollo d'Intesa disciplina:
 - a. la connessione dell'Ente alla Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione Regionale (RUPAR);
 - b. l'erogazione all'Ente da parte della Regione dei prodotti e dei servizi informatici previsti dal S.I.I.R. ed elencati nel documento "Repertorio", allegato sub "A" al presente Protocollo;
 - c. l'erogazione all'Ente da parte della Regione dei prodotti e dei servizi di pubblicazione ed interscambio dei dati di natura cartografica, territoriale ed ambientale previsti nel documento "Servizi IRDAT fvg", allegato sub "B" al presente Protocollo.

2. Il presente Protocollo d'Intesa disciplina, inoltre, i rapporti economici tra le parti relativamente ai servizi informatici, forniti gratuitamente dalla Regione nell'ambito del S.I.I.R., in cui è prevista una quota di oneri a rimborso a carico dell'Ente.

Art. 2

Rapporti di collaborazione e referente ICT

1. Per il perseguimento dell'oggetto del Protocollo d'Intesa, le Parti si impegnano a che le rispettive strutture organizzative competenti per le tematiche ICT mantengano continuativamente rapporti di collaborazione con l'obiettivo di:

- a. monitorare le attività correlate all'attuazione del presente Protocollo d'Intesa;
- b. monitorare la corretta fruizione ed erogazione dei servizi resi disponibili dalla Regione e a tal fine la Regione stessa offre l'accesso agli strumenti di verifica dello stato di avanzamento degli interventi;
- c. individuare le iniziative e i progetti congiunti di cui all'art. 7 da realizzare;
- d. monitorare le fasi di attuazione dei progetti congiunti;
- e. integrare, ove possibile, i rispettivi sistemi informativi;
- f. proporre agli organi competenti quanto elaborato e concordato con il Servizio sistemi informativi ed e-government;
- g. rendere disponibili ad altre Amministrazioni Pubbliche quanto realizzato nella logica del riuso.

2. Per il regolare svolgimento delle attività previste dal presente Protocollo d'Intesa le parti dichiarano che i propri referenti interni e gli indirizzi PEC sono:

- a. per la Regione: Paolo Agati. PEC: funzionepubblica@certregione.fvg.it;
- b. per l'Ente: _____ . PEC: _____.

3. Ogni richiesta di erogazione dei prodotti e dei servizi informatici di cui all'art. 1 deve essere inoltrata dall'Ente tramite l'applicativo CRMSIAL presente sul portale delle Autonomie Locali, nell'Area dedicata al Sistema Informativo Autonomie Locali (SIAL), all'indirizzo: <http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/SIAL/>, previo accreditamento del proprio referente. L'applicativo stesso consente di monitorare lo stato delle richieste inoltrate.

Art. 3

Servizi RUPAR

1. La Regione, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lett. a), si impegna ad erogare le attività sulle apparecchiature di rete di seguito elencate:

- a. l'installazione e collaudo del router;
- b. gli interventi di primo livello sul funzionamento del software di base del router;
- c. la gestione del collegamento alla RUPAR;
- d. l'attivazione di protezioni e sicurezze logiche e fisiche.

2. La Regione si riserva la facoltà, anche in relazione all'evoluzione tecnologica dell'ICT, di ampliare o riqualificare la gamma dei servizi relativi alla RUPAR.

3. La connettività alla RUPAR consente all'Ente:
 - a. la trasmissione dei dati su rete geografica secondo gli standard tecnologici attuali;
 - b. l'accesso ad INTERNET e alla propria INTRANET;
 - c. la consultazione di banche dati disponibili in ambito regionale;
 - d. la disponibilità della piattaforma di cooperazione applicativa regionale.

Art. 4
Prodotti e servizi del "Repertorio"

1. La Regione rende disponibili all'Ente i prodotti ed i servizi informatici di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), nei limiti delle risorse stanziare nei corrispondenti capitoli del bilancio regionale.
2. La Regione, ai sensi del comma 1, si impegna a:
 - a. erogare le attività di seguito elencate:
 - i. la fornitura del software applicativo;
 - ii. l'installazione ed eventuale reinstallazione:
 1. presso il Data Center regionale;
 2. su apparecchiature dislocate presso la sede dell'Ente;
 3. in centro servizi;
 - iii. la manutenzione:
 1. ordinaria;
 2. evolutiva del software applicativo in caso di variazioni di legge e/o di subentro di nuove norme e/o di nuovi adempimenti, tali da indurre modifiche, in tutto o in parte, alle funzionalità presenti e già disponibili;
 - iv. l'avviamento mediante supporto specialistico nelle fasi iniziali di utilizzo dell'applicazione in produzione;
 - v. l'assistenza post avviamento tramite:
 1. assistenza telefonica;
 2. tele-assistenza;
 3. assistenza di II livello;
 - b. svolgere attività di formazione tramite:
 - i. effettuazione di corsi di prima formazione presso l'Ente o altra idonea sede, nella fase di avviamento dei prodotti e dei servizi informatici erogati;
 - ii. riproposizione, almeno annuale, dei corsi di formazione per il personale neoassunto o comunque non ancora formato, da effettuarsi con modalità centralizzate o con l'ausilio delle tecnologie di e-learning in modalità on-line e fruibili su supporti istituzionali (intraeell, internet, ecc.);
 - c. attivare le norme di sicurezza presso il Data Center regionale;

- d. assicurare la disponibilità dei contenuti delle basi informative per fini diversi da quelli relativi alle funzionalità già previste dal software applicativo messo a disposizione dalla Regione, mediante strumenti per l'accesso agli archivi con prodotti standard concordati;
 - e. effettuare le conversioni dei dati per passaggio ad analoghe applicazioni non comprese nel "Repertorio", secondo un'organizzazione standard dei dati stessi definita dalla Regione;
 - f. mettere a disposizione dell'Ente gli strumenti di monitoraggio;
3. L'eventuale dismissione di moduli applicativi non più gestiti dalla Regione, ancorché nella disponibilità dell'Ente alla data della sottoscrizione del presente atto, verrà concordata tra le Parti.
4. La Regione si riserva la facoltà di:
- a. aggiornare i prodotti e i servizi informatici elencati nel "Repertorio" anche al verificarsi di condizioni di opportunità economica e tecnologica che dovessero intervenire nel corso del ciclo di vita del software applicativo o nell'ipotesi di formale unanime richiesta dell'Ente stesso e, più specificatamente:
 - i. integrare ed aggiornare i moduli esistenti;
 - ii. aggiungere nuovi moduli o prodotti;
 - iii. accorpate uno o più moduli esistenti;
 - iv. eliminare uno o più moduli obsoleti non più utilizzabili;
 - v. eliminare i prodotti o i servizi informatici, con un preavviso di sei mesi.
 - b. ridefinire gli standard tecnologici e d'ambiente che consentono il funzionamento dei moduli che compongono i prodotti e i servizi erogati, in base all'evoluzione nel settore dell'ICT.
 - c. integrare il "Repertorio" con quanto prodotto congiuntamente con gli Enti ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), o quanto accettato dalla Regione in riuso.
5. La Regione, con la sottoscrizione del presente Protocollo d'Intesa, mette a disposizione dell'Ente la piattaforma di interoperabilità evoluta. Resta inteso che ogni singolo Ente dovrà esplicitamente far pervenire alla Regione l'adesione all'Infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale, accettando il relativo regolamento Crie-Fvg.

Art. 5

Prodotti e servizi informatici in modalità Cloud Computing

1. La Regione, ove possibile e compatibilmente con le proprie risorse, mette a disposizione dell'Ente servizi di tipo Cloud Computing secondo le modalità e con le caratteristiche indicate nei documenti ufficiali emessi dall'Agenzia per l'Italia Digitale.
2. I modelli di servizio adottati dalla Regione sono i seguenti:
 - a. "Software as a service" (SaaS) per i prodotti e i servizi previsti nel "Repertorio";
 - b. "Infrastructure as a service" (IaaS) per la migrazione di applicazioni non previste a "Repertorio".
3. Il modello di dispiegamento adottato dalla Regione è quello del "Community Cloud".
4. Obiettivo dei servizi di tipo Cloud Computing è quello di spostare il centro elaborativo dell'Ente presso le server farm regionali con i seguenti vantaggi:
 - a. dismissione di hardware server;

- b. annullamento dei costi di condizionamento, alimentazione e sistemi di spegnimento;
 - c. annullamento di procedure di acquisto infrastruttura server;
 - d. azzeramento dei costi di acquisto server;
 - e. soluzione del problema del disaster recovery e della continuità operativa;
 - f. riduzione delle necessità di disporre di personale sistemistico;
 - g. messa a disposizione di spazi ora utilizzati dal ced.
5. L'Ente, in caso di attuazione dei servizi di cui al comma 1, è tenuto a garantire il solo approvvigionamento e la conduzione di:
- a. sistemi client (pc, stampanti ed altri dispositivi, presso la propria sede);
 - b. rete internet locale delle proprie sedi;
 - c. connettività extra rupa;
 - d. gestione sistemistica dei server virtuali ospitati sull'infrastruttura di virtualizzazione del data center regionale;
 - e. ogni altra attività non prevista nel "Repertorio".

Art. 6 **Servizi IRDAT Fvg**

1. La Regione e l'Ente, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lett. c), si impegnano a favorire la diffusione e l'interscambio dei dati di natura cartografica, territoriale ed ambientale di propria competenza, in coerenza con i principi costitutivi dell'Infrastruttura Regionale di Dati Ambientali e Territoriali per il Friuli Venezia Giulia - IRDAT fvg e secondo quanto disciplinato nell'allegato "Servizi IRDAT fvg" sub "B".

Art. 7 **Progetti Congiunti**

1. La Regione e l'Ente possono stipulare appositi accordi per la realizzazione congiunta di progetti relativi a prodotti e servizi non compresi nel "Repertorio"; i prodotti e servizi così realizzati potranno essere inseriti nel "Repertorio" a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo, come previsto dall'art. 4, comma 4, lett. c).
2. Tali prodotti e servizi sono in comproprietà tra Regione ed Ente e possono essere posti a riuso o messi a disposizione di altri Enti su decisione concordata tra le Parti. Ogni altro aspetto è disciplinato nell'accordo avente ad oggetto il progetto congiunto.

Art. 8 **Servizi con oneri a rimborso**

1. I servizi informatici previsti dall'art. 1, comma 2, e le relative voci di costo, che concorrono a definire l'entità del rimborso, sono individuati nel documento "Servizi SIIR con oneri a rimborso", allegato sub "C" al presente Protocollo.

2. L'Ente richiede l'erogazione di uno dei servizi di cui al comma 1 con le modalità indicate dall'art. 2, comma 3, avendo cura di indicare, ove presenti, le singole voci di costo interessate e la relativa quantificazione.
3. A seguito dell'approvazione della richiesta, la Regione comunica all'Ente la stima delle spese soggette a rimborso, suddivise per ciascuno dei servizi richiesti, e indica le modalità di pagamento (a conclusione attività, semestrali ecc.). L'Ente conferma alla Regione la correttezza della stima in base alla richiesta di cui al comma 2.
4. Secondo la tempistica indicata nella comunicazione di cui al comma 3, la Regione invia all'Ente una o più note con la quantificazione esatta degli oneri a rimborso e l'indicazione delle coordinate ove effettuare il pagamento dovuto, fino al completamento dei servizi richiesti.
5. Le parti danno atto che gli oneri a rimborso di cui alla presente convenzione si concretizzano in una provvista finanziaria necessaria a coprire le spese documentate sostenute dalla Regione per l'acquisizione di beni di consumo.
6. L'onere a carico dell'Ente deve essere versato alla Tesoreria della Regione entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione delle note di cui al comma 4, avendo cura di comunicare nella causale del versamento il capitolo di entrata del bilancio regionale indicato.

Art. 9

Impegni dell'Ente sottoscrittore

1. Con la sottoscrizione del presente Protocollo d'Intesa l'Ente si impegna a:
 - a. segnalare tempestivamente alla Regione eventuali malfunzionamenti e disservizi sui prodotti e servizi informatici elencati nel "Repertorio";
 - b. segnalare eventuali migliorie da apportare ai prodotti ed ai servizi;
 - c. adeguarsi agli standard di interoperabilità;
 - d. effettuare il collegamento alla RUPAR mediante la RPR (rete pubblica regionale in fibra ottica) se la propria sede è prevista nel piano di attivazione RPR, o in sua mancanza, di acquisire a proprie spese un collegamento simmetrico SPC (servizio pubblico di connettività) con larghezza di banda da concordare con la regione;
 - e. sostenere gli oneri relativi al collegamento telematico di backup tramite una connessione SPC nel caso di collegamento primario tramite RPR;
 - f. accreditare il referente informatico indicato all'art. 2, comma 2, sul portale di cui all'art. 2, comma 3, e, ove possibile, nominare e accreditare eventuali referenti specialisti di ogni area applicativa, provvedendo tempestivamente all'aggiornamento di tali informazioni allorquando insorgessero delle variazioni;
 - g. non divulgare alcuno dei contenuti tecnologici di cui venga a conoscenza nell'uso del software applicativo, di base e di ambiente, reso disponibile dalla Regione, salvo per iniziative concordate con la medesima;
 - h. assumersi la responsabilità gestionale degli archivi informatici di esercizio, storici e statistici, compresa la loro sicurezza ed integrità, residenti sul sistema di elaborazione se installato presso la sede dell'Ente stesso;
 - i. non modificare in alcun modo la struttura delle suddette basi informative;

- j. rispettare le norme sulla tutela del software e della proprietà intellettuale rispetto ai prodotti e servizi informatici utilizzati;
 - k. dotarsi delle risorse informatiche strumentali adatte a conseguire il migliore utilizzo delle procedure software messe a disposizione dalla Regione in conformità agli standard regionali previsti in allegato;
 - l. effettuare la gestione operativa locale;
 - m. monitorare periodicamente il portale di cui all'art. 2, comma 3, al fine di verificare eventuali aggiornamenti rilasciati dalla Regione ai sensi dell'art. 13.
2. Il contenuto delle basi informative gestite dall'Ente, tramite le funzionalità del software applicativo messo a disposizione dalla Regione, rimane di proprietà dell'Ente stesso.

Art. 10

Criteri di ripartizione degli oneri

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l.r. 9/2011, gli oneri derivanti dall'erogazione dei servizi di cui all'art. 1, comma 1, del presente Protocollo d'Intesa gravano sul bilancio regionale.

Art. 11

Misure di sicurezza e standard

1. L'Ente si impegna a rispettare le modalità e le misure di sicurezza minimali indicate dalla Regione, per la gestione dei sistemi, collegati alla RUPAR, al fine di non esporre a rischi il proprio sistema informatico e quello degli altri utenti del S.I.I.R., collegati alla RUPAR.
2. L'Ente prende atto che le modalità e le misure di sicurezza anzidette in vigore al momento della sottoscrizione della presente convenzione sono quelle descritte nel "Repertorio".
3. Qualora si renda necessario, in relazione all'evoluzione nel settore dell'ICT, apportare aggiornamenti o modifiche alle modalità e alle misure di sicurezza, di cui al comma precedente, la Regione ne darà avviso con le modalità indicate all'art. 12.
4. Le Parti prendono atto dei reciproci standard tecnologici in vigore al momento della sottoscrizione del presente Protocollo.
5. Qualora si renda necessario, in relazione all'evoluzione nel settore dell'ICT, apportare aggiornamenti o modifiche agli standard tecnologici, di cui al comma precedente, la Regione ne darà avviso con le modalità indicate all'art. 12.
6. Le Parti, in caso di nuove acquisizioni hardware, si impegnano a perseguire l'aderenza agli standard in vigore in quel momento per favorire il processo di evoluzione ed uniformità dei sistemi.
7. Il mancato adeguamento agli standard concordati da parte dell'Ente, solleverà la Regione da ogni responsabilità in ordine al buon funzionamento dei prodotti e dei servizi del "Repertorio" installato su apparecchiature non conformi agli standard concordati.

Art. 12

Modifiche e Allegati

1. Il presente Protocollo, e relativi allegati, possono essere integrati o modificati unilateralmente dalla Regione ai fini del migliore perseguimento delle finalità previste dall'atto, previo avviso pubblicato sul portale di cui all'art. 2, comma 3.

2. Ai fini del presente Protocollo fanno fede le ultime versioni dei documenti “Repertorio”, allegato sub “A”, Servizi IRDAT fvg”, allegato sub “B” e “Servizi SIIR con oneri a rimborso”, allegato sub “C”, pubblicati sul portale di cui all’art. 2, comma 3.

Art. 13
Foro competente

1. Le Parti si impegnano a dirimere in via amichevole e con spirito di massima collaborazione qualsiasi vertenza che dovesse insorgere in sede di interpretazione o attuazione del presente Protocollo d’Intesa.
2. Per le controversie che non fossero suscettibili di composizione bonaria è competente il Foro di Trieste.

Art. 14
Durata

1. Il presente Protocollo d’Intesa ha effetto dal giorno della sua sottoscrizione fino al 31 dicembre 2023 tale termine può essere prorogato per un periodo di un anno, previa espressa e concorde manifestazione di volontà delle Parti, mediante semplice scambio di corrispondenza.
2. L’Ente può recedere dal presente atto dandone formale comunicazione alla Regione da parte del legale rappresentante dell’Ente medesimo, tramite PEC, con almeno 3 mesi di anticipo.

Art. 15
Registrazione e spese contrattuali

1. Il presente Protocollo d’Intesa è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi del combinato disposto dell’art. 5, comma 1, e dell’art. 4 della Tariffa II Parte del D.P.R. 131/1986, a cura e a spese della Parte richiedente.
 2. Il presente Protocollo d’Intesa è esente da bollo ai sensi dell’art. 16, Tabella allegato B, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. (SOLO PER I COMUNI e UTI).
2. Tutti gli altri oneri inerenti e conseguenti al presente atto e segnatamente quelli fiscali sono a carico dell’Ente (PER GLI ENTI PUBBLICI).

Il presente Protocollo d’Intesa, redatto in formato digitale in un unico originale conservato presso la Regione, viene letto, accettato e sottoscritto con firma digitale dalle Parti.

Per la Regione Friuli Venezia Giulia

F.to dott. Luca Moratto

Per il --

F.to --

REPERTORIO

ULTIMA REVISIONE

Revisione: 2.0

Data: 19.11.2018

Revisore: Luca Moratto, Paolo Agati, Andrea Presta

Indice

1- Repertorio applicativo	1
2- Misure di Sicurezza	1
2.1- Finalità e ambito di applicazione	1
2.2- Misure di sicurezza applicabili	1
3- Collegamento alla Rupar	2
3.1- Gestore della Rupar	2
3.2- Utilizzatori della RUPAR	2
3.3- Scelta del tipo di collegamento	2
3.4- Collegamento dei dispositivi dell'Ente alla Rupar	2
3.5- Collegamento alla rete internet	2
3.6- Accesso remoto alla rete	3
3.7- Reti di raggruppamenti di Enti	3
3.8- Responsabilità.....	3
3.9- Facoltà di controllo	4
3.10- Coordinamento gestionale del servizio	4

1-Repertorio applicativo

Il Repertorio applicativo offerto agli Enti consiste nelle seguenti categorie di servizi:

CATEGORIA
Contabilità e Finanza
Entrate, Imposte, Tributi
Gestione documentale e conservazione
Gestione pratiche
Patrimonio
Popolazione e servizi demografici
Risorse umane
Servizi al Cittadino
Servizi Cloud
Servizi di Rete
Servizi ICT per gli Enti
Sicurezza ICT e privacy
Territorio
Trasparenza, pubblicità e open data

2-Misure di Sicurezza

2.1-Finalità e ambito di applicazione

La presente sezione riguarda le modalità di per il collegamento degli Enti Pubblici alla rete unitaria della pubblica amministrazione regionale – RUPAR con la finalità di garantire la sicurezza dei sistemi informativi degli Enti e di proteggere da accessi non autorizzati tutti gli utenti della rete regionale – RUPAR.

Le seguenti norme si applicano a tutti gli Enti locali della Regione, in qualunque modo connessi alla rete regionale.

2.2-Misure di sicurezza applicabili

Per garantire la sicurezza dei collegamenti alla RUPAR gli Enti sottoscrittori si impegnano ad adottare ed implementare le misure di sicurezza indicate nella Circolare 18 aprile 2017, n. 2/2017 dell'Agenzia per l'Italia Digitale.

3-Collegamento alla Rupar

3.1-Gestore della Rupar

La gestione della rete unitaria della pubblica amministrazione regionale – RUPAR – è stata affidata dalla Regione alla società in house Insiel s.p.a. Pertanto con il termine “gestore della RUPAR” si intende, nel seguito, la società Insiel s.p.a.

3.2-Utilizzatori della RUPAR

L’accesso alla Rupar è consentito esclusivamente ad utenti accreditati che siano:

1. Dipendenti dell’Ente
2. Amministratori dell’Ente
3. Consulenti e dipendenti di società, che svolgono servizi istituzionali per l’Ente.

3.3-Scelta del tipo di collegamento

La scelta del collegamento più idoneo per interconnettere l’Ente sarà valutata dal gestore della RUPAR, di concerto con l’Ente interessato. La scelta sarà fatta tenendo conto delle specifiche esigenze di larghezza di banda, delle tipologie di servizi da dispiegare in rete, dei requisiti di affidabilità e delle attuali offerte di mercato.

Il tipo di collegamento prescelto dovrà essere preventivamente approvato dalla competente direzione della Regione, nella fattispecie il Servizio SIEG. Ogni tipologia di connessione proposta dovrà preferibilmente prevedere un sistema di backup (ridondanza di apparati e connessioni).

Gli oneri economici per il raccordo al nodo più vicino della RUPAR (“POP – Point of Presence), quali il canone della linea, il costo del traffico dati, sono a carico dell’Ente. Eventuali oneri per l’acquisto di apparati di interfaccia da dislocare presso l’Ente stesso (router...) sono altresì a carico dell’Ente.

Tutti gli altri oneri per l’utilizzo della rete RUPAR e dei servizi in essa veicolati sono inclusi nei costi della convenzione fra Regione ed Ente.

3.4-Collegamento dei dispositivi dell’Ente alla Rupar

L’Ente si fa parte diligente di estendere, attraverso la propria infrastruttura di rete, il collegamento e i servizi di rete offerti dalla RUPAR alle proprie stazioni di lavoro. Al fine di evitare accessi da parte di sistemi e persone non autorizzate alla rete RUPAR si rimanda all’applicazione delle misure di sicurezza AgID di cui alla Circolare 18 aprile 2017, n. 2/2017. Deve essere implementato il livello 1, obbligatorio per tutte le PA.

3.5-Collegamento alla rete internet

Il collegamento alla rete internet è un servizio, di norma, offerto dalla RUPAR. Il collegamento Internet attraverso la RUPAR è protetto contro accessi indesiderati. Può altresì essere “schermato” per impedire la navigazione in siti illegali e/o pericolosi (infetti da virus, phishing, trojan horse...).

Gli Enti che, in via eccezionale, desiderassero disporre di un proprio ulteriore accesso dedicato a internet sono tenuti ad avvisare preventivamente il Servizio SIEG ed il gestore della RUPAR.

Tale collegamento dovrà essere adeguatamente protetto ed è onere dell'Ente provvedere ad interporre fra la porta di accesso a internet e la propria rete un sistema di protezione (ad es. firewall) acquisito a carico dell'Ente, le cui caratteristiche dovranno essere concordate con il gestore della RUPAR. È fatto obbligo all'Ente di concedere al gestore della RUPAR i codici per accedere al firewall e controllarne la configurazione.

3.6-Accesso remoto alla rete

Fra i servizi messi a disposizione degli Enti collegati alla RUPAR rientra anche la modalità di accesso remoto in modalità VPN limitatamente a computer e/o utenti identificati e preventivamente autorizzati mediante apposita richiesta.

Il gestore della RUPAR non garantisce la qualità di questo servizio, quanto a disponibilità e prestazioni, essendo dipendente da fattori esterni alla RUPAR, non direttamente controllabili.

Gli Enti che volessero attivare un proprio servizio VPN all'interno della propria rete dovranno inoltrare apposita richiesta al SIEG.

3.7-Reti di raggruppamenti di Enti

In caso di raggruppamenti di Enti che siano interconnessi da una propria rete, si applicheranno alla rete inter-Ente tutte le norme di sicurezza in vigore per i collegamenti di un singolo Ente, in particolare per quanto riguarda i collegamenti ad internet e gli accessi remoti in modalità VPN.

È altresì richiesto, prima della connessione della rete inter-Ente alla RUPAR, di fornire al gestore della RUPAR, che informerà la Regione, il progetto della rete, con particolare riferimento alle caratteristiche tecniche e alle misure di sicurezza prescelte. La Regione tramite il gestore della RUPAR può eventualmente fornire prescrizioni e richiedere modifiche del progetto.

Se la rete è condivisa con altri soggetti diversi dagli Enti locali collegati alla RUPAR, ad esempio aziende, privati cittadini, eccetera, dovrà essere realizzata una sotto-rete (VLAN) ad uso esclusivo degli Enti collegati alla RUPAR, e questa sottorete non dovrà in alcun modo essere accessibile da parte degli altri utenti.

Le reti inter-Ente, se realizzate in tecnologia wireless, dovranno essere criptate in modo da consentire l'accesso solo ad utenti identificabili e preventivamente autorizzati.

Il collegamento alla RUPAR potrà essere realizzato in due modalità:

- ciascun Ente si interfaccia alla RUPAR con un proprio collegamento dedicato;
- ciascun Ente utilizza la rete inter-Ente anche come porta di accesso alla RUPAR, ovvero, si utilizza un unico raccordo alla RUPAR condiviso fra tutti gli Enti connessi alla rete inter-Ente.

Se si opta per la seconda modalità, gli Enti dovranno comunicare alla Regione la volontà di avvalersi della rete inter-Ente e dovranno indicare il soggetto di riferimento gestore della rete inter-Ente, il quale dovrà accettare di sottostare a tutte le norme di sicurezza in vigore nella RUPAR, e di farsi carico degli oneri per il raccordo al nodo più vicino della RUPAR.

3.8-Responsabilità

Il gestore della RUPAR è responsabile dei servizi erogati in rete e della qualità del collegamento, sino alla porta di rete in sede dell'Ente oppure, in caso di rete inter-Ente, sino alla porta di confine fra la RUPAR e la rete inter-Ente. L'Ente, o il gestore della rete inter-Ente, in caso di attacchi provenienti dalla propria rete, saranno responsabili dei danni eventualmente cagionati alla sicurezza e alla integrità dei sistemi

informativi collegati alla RUPAR.

In nessun caso possono essere imputati al gestore della RUPAR disservizi derivanti da malfunzionamenti o carenze di larghezza banda della rete dell'Ente o della rete inter-Ente.

3.9-Facoltà di controllo

Il gestore della RUPAR ha facoltà di eseguire in ogni momento dei controlli all'interno della rete dell'Ente o della rete inter-Ente, anche avvalendosi dei codici di accesso che gli sono stati forniti dall'Ente, per verificare la sicurezza della rete e la non-raggiungibilità da parte di soggetti esterni.

Eventuali irregolarità riscontrate dal gestore della RUPAR dovranno essere tempestivamente notificate all'Ente interessato e alla Regione.

Nell'eseguire i controlli il gestore della RUPAR dovrà avere cura a non violare la privacy e la sicurezza delle informazioni che transitano all'interno della rete dell'Ente, e a non compromettere le prestazioni e la disponibilità della rete stessa.

3.10-Coordinamento gestionale del servizio

Nel caso si reti di raggruppamenti di enti poi connesse alla RUPAR si rende inoltre necessario, da parte degli Enti coinvolti, la segnalazione dei nominativi di uno o più referenti reperibili secondo fasce di orario definite in grado di operare sulla rete inter-Ente che costituirà un "Presidio di gestione".

Il presidio di gestione si ritiene fondamentale, per assicurare la fruibilità dei servizi RUPAR, il coordinamento fra il gestore dell'infrastruttura RUPAR e il gestore della rete inter-Ente. Ciò può avvenire solo qualora siano ben indicate le caratteristiche del presidio (orari, livelli di servizio) e i contatti di riferimento per l'attivazione di interventi. tecnici.

SERVIZI IRDAT FVG

ULTIMA REVISIONE

Revisione: 2.0

Data: 19.11.2018

Revisore: Luca Moratto, Marco Lunardis, Andrea Presta

Infrastruttura Regionale Dati Ambientali e Territoriali IRDAT fvg

1. Al fine di favorire l'accesso alle informazioni e l'interscambio dei dati geografici in ambito regionale, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ha dato avvio alla realizzazione di una *Infrastruttura Regionale di Dati Ambientali e Territoriali per il Friuli Venezia Giulia* (IRDAT fvg). L'Infrastruttura regionale mette a disposizione degli Enti locali e dei soggetti produttori di dati geografici strumenti software, servizi e protocolli operativi per supportare la pubblicazione e l'interscambio delle informazioni in ambito intra ed inter-istituzionale.
2. I soggetti produttori di informazioni geografiche possono concorrere alla creazione di una base integrata di conoscenze per il territorio regionale, pubblicando e rendendo disponibili i dati di propria competenza, secondo le modalità e gli strumenti definiti nell'*Infrastruttura Regionale di Dati Ambientali e Territoriali*.
3. Per dare visibilità e favorire l'accesso ai dati di natura cartografica, territoriale ed ambientale prodotti in ambito regionale, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, tra i servizi connessi a IRDAT fvg, ha attivato sul proprio portale web il *Catalogo regionale dei dati ambientali e territoriali*, le cui funzionalità consentono a chiunque la ricerca, la consultazione dei metadati, la visualizzazione su piattaforma geografica WebGIS, e lo scarico, ove previsto dai rispettivi titolari, dei dati medesimi.

Diffusione e interscambio dei dati

1. La Regione e il soggetto contraente si impegnano a favorire la diffusione e l'interscambio dei dati di natura cartografica, territoriale ed ambientale di propria competenza, in coerenza con i principi costitutivi di IRDAT fvg, avvalendosi degli strumenti e dei servizi per l'interscambio informativo resi disponibili dall'Infrastruttura regionale, o, qualora venissero utilizzati strumenti e servizi diversi, si impegnano a garantire il rispetto degli standard e dei requisiti di interoperabilità definiti in ambito IRDAT fvg.
2. La numerazione civica georeferenziata e i piani regolatori generali comunali nella loro componente geografica e alfanumerica costituiscono dataset primari di interesse strategico regionale dell'infrastruttura IRDAT fvg.
3. Qualora il soggetto contraente o l'Amministrazione regionale non utilizzassero i servizi per l'interscambio di cui al precedente comma 1, per determinate categorie di dati, i due soggetti contraenti possono, ai fini dell'inserimento nei reciproci Sistemi Informativi Territoriali, richiedere la fornitura diretta dei dati di natura cartografica, territoriale e ambientale di competenza dell'altro soggetto contraente, nei formati informatici opportuni.
4. I soggetti contraenti si impegnano a fornire tempestivamente i dati richiesti di cui al paragrafo 2, su opportuni supporti informatici o per via telematica.
5. Al fine di inibire l'accessibilità delle informazioni ai soggetti non autorizzati, i soggetti contraenti, all'atto della consegna dei dati di cui al paragrafo 2, dichiarano il livello di disponibilità delle stesse.
6. I formati di interscambio relativi ai dati di cui al paragrafo 2 verranno concordati nelle sedi opportune all'atto delle richieste di trasmissione.

Accesso agli strumenti e ai servizi IRDAT fvg

1. La sottoscrizione della *Protocollo d'Intesa per le prestazioni di servizi forniti nell'ambito del Sistema Informativo Integrato Regionale (SIIR)* di cui alla legge regionale 14 luglio 2011, n. 9, consente al

soggetto contraente di usufruire a titolo non oneroso dei servizi di pubblicazione ed interscambio dei dati (Catalogo, Web Services ecc.) messi a disposizione dalla Regione, con riferimento ai protocolli operativi definiti in ambito IRDAT fvg.

2. I contenuti, gli strumenti e le procedure di interscambio dei dati sono definite nel corso delle attività inerenti la costruzione dell'*Infrastruttura Regionale di dati Ambientali e Territoriali* (IRDAT fvg). La Regione si impegna a comunicare le informazioni inerenti i servizi attivati, o in corso di attivazione, attraverso la pubblicazione di notizie ed istruzioni, per l'accesso ai servizi stessi da parte dei soggetti convenzionati, sul portale web regionale e sul portale delle autonomie locali.

3. Il primo servizio, già attivo sul portale regionale, è il *Catalogo dei dati ambientali e territoriali*. I soggetti convenzionati possono accedere al servizio di pubblicazione delle banche dati georeferenziate di propria competenza mediante richiesta alla struttura regionale competente. Le istruzioni per l'adesione al servizio sono disponibili sul portale web regionale.

Utilizzazione delle informazioni

1. I dati e le informazioni di natura cartografica, territoriale ed ambientale oggetto dell'interscambio verranno utilizzate per i rispettivi fini istituzionali, con divieto di cessione a terzi.

2. I dati e le informazioni di cui all'articolo 1 sono rilasciati con la licenza standard attualmente in uso dall'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. e), della legge regionale 7/2014 e pertanto gli usi consentiti, le condizioni di utilizzo, le garanzie e le responsabilità nell'utilizzo sono quelle disciplinate da tale licenza.

3. La responsabilità sul contenuto, sulla qualità e sul livello di aggiornamento dei dati e metadati prodotti dal soggetto contraente e pubblicati nel contesto IRDAT fvg rimangono a carico del titolare del dato stesso, così come la definizione del loro criterio di utilizzo da parte di soggetti terzi.

Applicazioni GIS regionali

1. Il soggetto contraente può richiedere alla Regione l'installazione a titolo gratuito dei servizi/applicazioni elencati nella categoria "Territorio" del "Repertorio", allegato sub "A" al Protocollo.

2. In alcuni casi, per l'attivazione di nuove licenze legate ai servizi/applicazioni di cui al punto 1. può essere necessaria la connessione dell'Ente richiedente alla rete RUPAR. Eventuali installazioni per postazioni di lavoro locali non collegate alla RUPAR saranno generalmente rifiutate, salvo casi particolari opportunamente motivati e singolarmente valutati.

3. L'attivazione di alcuni tipi di licenze software avviene in modalità "concorrente" attraverso un sistema di monitoraggio via rete. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia è sollevata da ogni responsabilità nel caso in cui la concorrente attivazione su rete di tutte le licenze disponibili generi fenomeni di saturazione che possono impedire il normale utilizzo dei software installati.

4. Le richieste di installazione dei servizi/applicazioni di cui al punto 1. devono essere inoltrate all'Amministrazione regionale con le modalità previste all'art. 2, comma 2, del Protocollo.

SERVIZI S.I.I.R CON ONERI A RIMBORSO

ULTIMA REVISIONE

Revisione: 2.0

Data: 19.11.2018

Revisore: Luca Moratto, Paolo Agati, Andrea Presta

1. Servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione in materia di tributi locali

Premessa

La Regione con la Legge regionale 14 luglio 2011, n. 9, prevede la possibilità con l'Ente sottoscrittore il Protocollo d'Intesa SIAL di erogare un servizio di elaborazione tributaria per i Comuni che utilizzano la soluzione "Ascot Web Tributi".

Il servizio di elaborazione tributaria può essere richiesto attraverso il portale delle autonomie locali – area riservata – Crmsial richiesta attivazione prodotto alla voce:

- "Tributi – Servizio stampa e imbustamento"

Attività previste nel Servizio:

- Definizione e realizzazione del certificato Ascot contenenti i dati anagrafici e contabili dei contribuenti per il tributo TASI/TARI/IMU;
- Elaborazione dei dati TASI/TARI/IMU e controllo validità dei risultati;
- Esecuzione delle nuove funzioni di produzione dei file di stampa;
- Controllo, stampa, imbustamento e spedizione dei documenti.

Suddivisione attività

Le attività realizzate si dividono in:

Attività in carico dell'Ente:

- 1) Definizione dei certificati Ascot sia per le lettere di accompagnamento sia per i modelli F24, (con supporto tecnico della linea Ascot Tributi).
- 2) Elaborazione dei dati TASI/TARI/IMU e controllo validità dei risultati;

Attività in carico a Regione:

- 1) Esecuzione delle nuove funzioni di produzione dei file di stampa;
- 2) Controllo, stampa, imbustamento e spedizione dei documenti.

Costi stampa, imbustamento e spedizione

La peculiare caratteristica del Servizio prevede la spedizione tramite servizi postali delle buste prodotte.

Il costo a rimborso relativo alla spedizione, a carico dell'Ente locale, è correlato al peso della singola busta ed è il seguente:

- fino a 20 gr € 0,55
- per pesi oltre i 20 gr e fino a 50 gr € 1,02

La carta da utilizzare per i sistemi di imbustamento automatico deve avere il peso di 80gr/m2.

Il costo a rimborso relativo alle buste, a carico dell'Ente locale, è il seguente:

- ogni singola busta 0,15 € per buste fino a 2 fogli A4 fronte retro;
- ogni singola busta 0,18 € per buste fino a 3 fogli A4 fronte retro;
- ogni singola busta 0,03 € per ogni ulteriore foglio A4 aggiuntivo;

Le voci relative ai costi di busta, carta e francobollo possono subire delle variazioni pertanto si evidenzia che per questi fa fede l'ultima versione del documento "Servizi SIIR con oneri a rimborso" pubblicata sul portale delle Autonomie Locali, nella sezione dedicata al SIAL, all'indirizzo: <http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/SIAL>.

Spedizioni all'estero

Per quanto riguarda la spedizione delle buste all'estero, si fa presente che il bollo è superiore alla cifra qui indicata. Pertanto le differenze fra bollo Italia, bollo Europa, bollo extra Europa, verranno comunicate al termine della attività di imbustamento e spedizione.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE